

REGOLAMENTO IVASS N. 42 DEL 2 AGOSTO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE ESTERNA DELL'INFORMATIVA AL PUBBLICO DI CUI AGLI ARTICOLI 47-SEPTIES, COMMA 7 E 191, COMMA 1, LETTERA B), PUNTI 2 E 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 2 agosto 2018

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 6/2017 concernente l'emanazione del nuovo Regolamento IVASS in materia di revisione esterna dell'informativa al pubblico.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 5 soggetti:

[ANIA - Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici](#)

[ASSIREVI – Associazione Italiana Revisori Contabili](#)

[Gruppo Generali](#)

[Ordine Nazionale degli Attuari](#)

[Unipol Gruppo S.p.A](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento n. 6/2017 viene pubblicato il testo del Regolamento IVASS n. 42 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di revisione esterna dell'informativa al pubblico.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 6/2017 – Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE ESTERNA DELL'INFORMATIVA AL PUBBLICO DI CUI AGLI ARTICOLI 47-SEPTIES, COMMA 7 E 191, COMMA 1, LETTERA B), PUNTI 2 E 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 E DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124

Legenda

Nella colonna “Commentatore” sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le “osservazioni generali”, è indicato l’articolo cui si riferiscono l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell’articolo ed eventualmente la lettera cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell’IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
1	ANIA	Osservazioni generali		<p>Ringraziando per l’opportunità di commentare lo schema di Regolamento in oggetto, vi riportiamo di seguito alcune osservazioni di carattere generale.</p> <p>La numerosità dei <i>framework</i> normativi di riferimento (Principi contabili internazionali, Solvency II con Regolamenti nazionali e Linee Guida EIOPA, regolamentazione su prodotti e distribuzione, solo per citarne alcuni) ai quali sono assoggettate le imprese, peraltro in un contesto non stabile ma in continua evoluzione, è tale da non trovare eguali in altri settori finanziari e ha le seguenti implicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - complessità nei processi decisionali di <i>governance</i>; - difficoltà nel sostenere livelli di eccellenza nell’operatività da parte delle strutture organizzative deputate all’espletamento degli adempimenti richiesti dalle differenti normative di riferimento; - numerosità e complessità delle filiere di controllo da implementare e 	<p>Si prende atto dell’osservazione.</p> <p>L’Istituto è consapevole della complessità normativa e ne tiene conto nella produzione regolamentare.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>continuamente aggiornare per garantire nel tempo un adeguato ed efficace sistema dei controlli interni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - criticità nel traguardare un assetto dei sistemi informativi che garantisca un sufficiente livello di automazione per consolidare gli aspetti di valutazione attuale e prospettica tipici del business assicurativo. <p>Si ritiene pertanto il documento oggetto di consultazione vada inquadrato nel contesto descritto.</p> <p>Per quanto concerne lo scenario di riferimento si osserva, in generale, che lo schema di Regolamento recita che <i>“In diversi Paesi dell’Unione Europea è stata introdotta la revisione di elementi del SFCR ed, in alcuni casi, anche di informazioni di vigilanza; in altri Paesi sono ancora in corso valutazioni preliminari ad interventi normativi in materia”</i> e che <i>“Da un’indagine informale operata dall’Istituto presso le Autorità di vigilanza dei principali paesi dell’Unione, risulta che in circa 10 ordinamenti è stato definito un intervento volto a richiedere la revisione esterna di informazioni Solvency II, con ambiti più o meno ampi, che spaziano dalla verifica di informazioni relative al solo Stato patrimoniale a quelle relative all’intero perimetro di indagine (Stato patrimoniale, Fondi propri, requisiti patrimoniali). Anche il livello di giudizio rilasciato dal revisore non è ad oggi omogeneo; in molti dei casi, il giudizio è una reasonable assurance”</i>.</p> <p>Si evidenzia che, sulla base delle informazioni a nostra disposizione, pochissimi Paesi hanno reso obbligatoria la revisione delle informazioni contenute nel SFCR e vi sono Paesi dell’Europa Continentale, come Francia e Germania, con i quali ci confrontiamo abitualmente, che non hanno richiesto un’integrazione delle attività di revisione anche per il requisito patrimoniale di solvibilità. Si sottolinea inoltre che le attività di revisione, anche ove richieste, hanno <i>“ambiti di applicazioni più o meno ampi”</i> e pertanto le raccomandazioni EIOPA contenute nel documento EIOPA-BoS-15/154 29/06/2015 (<i>“Therefore, EIOPA and its members will be very attentive to the actual application of the Solvency II public disclosure by insurance and reinsurance undertakings and potentially divergent levels of quality in different Member States”</i>) sono state applicate generalmente in modo parziale.</p> <p>Con riferimento agli obiettivi richiamati nella relazione di presentazione si riportano</p>	<p>Si prende atto dell’osservazione che non richiede modifiche al testo.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>di seguito alcune osservazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'attività di revisione esterna non accresce a nostro parere <i>“il livello dei controlli e la responsabilizzazione delle imprese sulle informazioni prodotte sulla base del nuovo regime di solvibilità, col fine ultimo di migliorarne la qualità”</i>. Si ritiene che tale affermazione non sia coerente con quanto già oggi in essere in quanto attualmente, in linea con quanto previsto dalla Direttiva Solvency II, vi è la piena responsabilità dell'organo di amministrazione nell'approvare l'informativa pubblica prevista dal regime Solvency II, oltre a verificare la sussistenza di un sistema di controllo interno adeguato a tal fine. L'organo amministrativo non avrebbe alcuna responsabilità ulteriore in presenza di verifiche della società di revisione se non quella di fornire tutte le informazioni necessarie a portare a termine l'incarico di revisione stessa. • Ci si domanda quali siano le <i>“perplessità sollevate dagli operatori del settore sulla qualità e trasparenza delle prime relazioni pubblicate”</i> e nello specifico se: <ul style="list-style-type: none"> ○ le stesse siano legate al non rispetto dei requisiti minimi dell'SFCR e in tal caso l'Istituto potrebbe intervenire direttamente con le imprese di assicurazione oppure ○ se le perplessità siano riconducibili alla complessità del contenuto del documento richiesto dalla normativa stessa e alla difficoltà di comparazione dei dati tra diverse compagnie del mercato, in particolare ove ci fosse l'utilizzo di un modello interno, aspetti su cui la revisione esterna non porterebbe vantaggi informativi. <p>Ci risulta anzi che il livello qualitativo fornito dalle imprese italiane, in termini di ampiezza e profondità delle informazioni prodotte, sia tra i migliori in Europa.</p>	<p>Si prende atto dell'osservazione di cui è stato tenuto conto nell'AIR definitivo.</p> <p>Si prende atto dell'osservazione di cui è stato tenuto conto nell'AIR definitivo. Comunque si ribadisce la necessità di migliorare la qualità e trasparenza dell'informazione resa al pubblico, come da indicazioni fornite nello <i>statement</i> EIOPA su SFCR di dicembre 2017 (EIOPA-BoS/17-310) e nella lettera al mercato IVASS del 28 marzo 2018</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>• Non appare evidente come l'attività di revisione richiesta possa <i>“limitare gli oneri a carico dei destinatari dell'atto a quelli effettivamente necessari per il perseguimento degli obiettivi di cui ai punti 1 e 2”</i>. Le attività di revisione esterna costituirebbero invece un aggravio dei costi per le imprese di assicurazione mentre attualmente i fruitori dell'informativa non subiscono e non devono subire nessun onere significativo per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 1 e 2 citati in quanto possono fare affidamento al sistema di controllo interno delle imprese di assicurazione come più estesamente discusso di seguito.</p> <p>Nell'ambito del processo di analisi (AIR), per le 3 opzioni applicative il documento in consultazione recita che <i>“A parere dell'Istituto, l'analisi di vantaggi e svantaggi connessi alle singole opzioni – sinteticamente riepilogati nella seguente tabella - confermano l'opportunità di estendere l'ambito di giudizio della revisione esterna ai requisiti patrimoniali di solvibilità, anche quando calcolati con i modelli interni.”</i></p> <p>Non è del tutto evidente alle imprese di assicurazione come siano stati soppesati i vantaggi e gli svantaggi delle 3 opzioni, se l'Istituto in tale valutazione abbia a disposizione indicatori chiari per valutare l'opportunità di tale richieste a fronte di costi e inefficienze certe per le imprese di assicurazioni.</p> <p>Non sono inoltre chiari i principi ed il livello complessivo di profondità e pervasività delle procedure di revisione indicati (<i>“Il rilascio di un giudizio di revisione su SCR appare ora possibile in quanto sono stati identificati principi chiari e condivisi, anche a livello europeo, su cui fondare detta attività di revisione. Inoltre, si è fatta chiarezza - nel confronto con l'associazione di categoria dei revisori - in merito al livello complessivo di profondità e di pervasività delle procedure di revisione da porre in essere per ottenere sufficienti elementi probativi su tale requisito (ancora più accentuato nel caso in cui l'impresa adotti un modello interno)”</i>).</p>	<p>concernente le analisi comparative sul SFCR.</p> <p>Si prende atto dell'osservazione di cui si è tenuto conto nel Regolamento e nell'AIR definitivo. Per le relative risoluzioni si rimanda all'articolo 7 del Regolamento.</p> <p>Si prende atto dell'osservazione di cui si è tenuto conto nell'AIR definitivo.</p> <p>Si prende atto dell'osservazione. Per le relative risoluzioni si rimanda alla relazione di accompagnamento e all'articolo 7 del Regolamento.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>Nel dettaglio delle opzioni previste, si ritiene che l'eventuale decisione di prevedere un livello di applicazione della revisione esterna focalizzato sulle opzioni n. 2 o n. 3 vada nella direzione di un ulteriore incremento della complessità derivante dalla molteplicità dei <i>framework</i> normativi di riferimento.</p> <p>L'eventuale scelta di una delle due suddette opzioni comporterebbe inoltre una sovrapposizione con le attività già previste in capo alle funzioni di controllo interno dell'impresa. Si rammenta peraltro che al fine di dotarsi di un ambiente di controllo interno in linea con i requisiti dettati dalla normativa Solvency II le imprese di assicurazioni hanno sostenuto costi particolarmente rilevanti. Tali sforzi economici ed organizzativi non sono stati a nostro avviso sufficientemente soppesati per valutare l'opportunità dell'intervento di una società di revisione esterna. In particolare la costituzione della funzione di validazione interna, sia nella funzione Risk Management che nella Funzione Attuariale, hanno richiesto di reperire nuove risorse con skill tecnici specifici, non sempre facilmente reperibili sul mercato. L'attività di revisione esterna renderebbe ridondanti i costi appena sostenuti. Estendere l'attività di revisione all'SCR comporterebbe, inoltre, iniziative volte al reperimento di risorse skillate che nella maggior parte dei casi sono coinvolte nelle strutture delle compagnie e formate dalle stesse negli ultimi 5 anni.</p> <p>Si osserva invece che l'opzione n. 1, anche se onerosa e impegnativa per la struttura interna della compagnia, ha fino ad oggi permesso di tarare le procedure di verifica rispetto alla tipicità dei processi interni di ciascuna compagnia fornendo, in taluni casi, suggerimenti per migliorare la qualità dei processi e nelle metodologie di calcolo utilizzate permettendo alla Compagnia di sensibilizzare adeguatamente le strutture operative interessate.</p> <p>D'altra parte, la conferma di un assetto di controlli in linea con quanto previsto dall'opzione n. 1 permetterebbe di tenere alta l'attenzione dell'intero settore sulla progressiva armonizzazione dei <i>framework</i> normativi di riferimento attualmente in essere, beneficiando comunque di un livello di <i>assurance</i> che, alla luce delle analisi effettuate a posteriori sull'informativa prudenziale relativa all'esercizio 2016, è valutabile come adeguato.</p> <p>L'attività di verifica sull'SCR dovrebbe quindi concretizzarsi in analisi delle risultanze prodotte dai sistemi della Compagnia, al livello di dettaglio necessario a</p>	<p>Non si ravvisano sovrapposizioni con le attività previste in capo alle funzioni di controllo interno dell'impresa, essendo chiara, anche nel quadro regolamentare di riferimento, la differente collocazione delle rispettive attività.</p> <p>Si prende atto dell'osservazione.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>giustificare la ragionevolezza del risultato complessivo. Sarebbero invece da evitare ricalcoli delle medesime grandezze come da opzione 2 e 3, al fine di non imporre modalità operative che richiedano l'interfaccia tra i sistemi della Compagnia e gli applicativi di calcolo della società di revisione. Il ricalcolo imporrebbe infatti costi elevati e tempistiche non ragionevoli. I primi confronti con le società di revisione sul tema, portano a stimare il costo di una revisione esterna così come proposta nel documento di consultazione, di molto superiore a quanto sostenuto per la revisione 2016 e 2017, come proposta dalla lettera IVASS del 7 dicembre 2016 (si vedano i costi stimati nella TABELLA AIR allegata).</p> <p>Riteniamo che l'onerosità delle attività di revisione debba essere debitamente tenuta in considerazione in quanto tali costi non sono sostenuti in maniera omogenea all'interno del mercato europeo e non sembrano comunque giustificati dai benefici solo marginali che i fruitori di tali informazioni potrebbero ottenere.</p> <p>A conferma di ciò vengono di seguito riportate alcune considerazioni di carattere generale relative alla complessità del set di informativa economica, patrimoniale, finanziaria e non finanziaria soggetta ad audit, prodotto da un'impresa assicurativa ultima società controllante italiana di un gruppo assicurativo. Si fa riferimento, in particolare, ai soli documenti predisposti su base annuale e nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al bilancio individuale secondo i principi contabili nazionali. Il documento è assoggettato a revisione contabile completa da parte di una società di revisione contabile espletata nell'ambito del framework dei principi di revisione internazionale (ISA Italia) elaborati ai sensi del D.Lgs. n. 39/10; • al bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Il documento è assoggettato a revisione contabile completa da parte di una società di revisione contabile espletata nell'ambito del framework dei principi di revisione internazionale (ISA Italia) elaborati ai sensi del D.Lgs. n. 39/10; • alla Relazione Unica sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria predisposta dall'impresa assicurativa ultima società controllante italiana nel caso la stessa abbia ricevuto dall'IVASS parere favorevole alla richiesta di unica Relazione predisposta con riferimento al Gruppo assicurativo ai sensi dell'art. 216-novies, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private. Il 	<p>Per le relative risoluzioni si rimanda alla relazione di accompagnamento e all'articolo 7 del Regolamento.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>documento include Modelli quantitativi relativi a:</p> <p>a) Stato patrimoniale b) Fondi Propri c) Requisito Patrimoniale di solvibilità d) Requisito Patrimoniale minimo di solvibilità,</p> <p>ed è predisposto in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili ed alla normativa nazionale di settore;</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di impresa assicurativa che sia controllata da una Capogruppo di Gruppo Bancario a un set di dati quantitativi sintetizzati da Conto economico e Stato patrimoniale secondo i principi contabili bancari di Gruppo declinati in modo da garantire il rispetto di tutte le entità societarie incluse nel perimetro di consolidamento, secondo quanto previsto dal set di principi contabili IAS/IFRS. Il set di dati quantitativi è assoggettato a revisione contabile completa da parte di una società di revisione contabile espletata nell'ambito del framework dei principi di revisione internazionale (ISA Italia) propedeutica alla revisione contabile del Bilancio Consolidato del Gruppo Bancario di riferimento. <p>Pertanto, alla luce delle osservazioni sopra riportate, si chiede di confermare le disposizioni ad oggi vigenti al fine di, non solo limitare i cospicui costi che graverebbero sul settore, ma anche con l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire un level playing field a livello europeo (si pensi che ad oggi Paesi quali, ad esempio, la Francia e la Germania non presentano né requisiti di audit su SCR e MCR né su SP e OF); - evitare controlli che sono insiti nelle procedure aziendali e, anzi, propedeutici per una maggiore consapevolezza delle compagnie sui rischi sostenuti e, nel caso dei modelli interni, comunque, almeno in parte, riconducibili all'attività della Vigilanza svolta per l'autorizzazione. Si ribadisce infatti che in caso di utilizzo di un modello interno si dovrebbe evitare un'ulteriore attività di revisione esterna che porti a duplicare le attività di controllo già richieste alla funzione indipendente di validazione. I modelli interni, oltre aver necessitato di approvazione a priori da parte del Supervisore (locale o collegio), relativamente sia gli aspetti metodologici che di utilizzo e governance, hanno richiesto la costituzione di una struttura 	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Le disposizioni ad oggi vigenti in materia di revisione esterna (lettera al mercato IVASS del 7 dicembre 2016, prorogata per il 2017) sono state adottate come soluzione transitoria utile a migliorare la qualità dei processi, nell'ottica di una</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>indipendente di validazione all'interno del Risk Management. Il responsabile della Funzione di Risk Management, che generalmente riporta direttamente all'Organo Amministrativo, presenta in modo indipendente le sue valutazioni all'Organo suddetto, dando parere sia sull'adeguatezza del modello in se, che delle sue singole parti. La struttura di validazione, nelle sue attività, riesegue periodicamente in modo indipendente parti rilevanti della valutazione del modello e ne dà evidenza con report apposito all'Organo Amministrativo, indicando i punti eventuali di attenzione monitorandone l'implementazione delle potenziali migliorie;</p> <p>- con riferimento alle compagnie che adottano la formula standard, valorizzare il ruolo delle funzioni di controllo previste dalla Direttiva Solvency II e alle quali, proprio nel disegno del regime complessivo di vigilanza prudenziale, vengono attribuiti i compiti che con le opzioni 2 e 3 si vorrebbero affidare ai revisori esterni.</p>	<p>graduale convergenza verso la revisione esterna del SCR.</p>
2	Associazioni Generali SpA	Osservazioni generali		<p>ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE</p> <p>Le osservazioni sviluppate di seguito dal Gruppo Generali pur essendo valide a livello generale, tengono conto in particolare della complessità e delle caratteristiche del sistema di calcolo e validazione del requisito patrimoniale di solvibilità nel caso di adozione del Modello Interno o Modello Interno parziale.</p> <p>Obiettivi</p> <p>Con riferimento agli obiettivi che il nuovo regolamento intende raggiungere, si evidenzia quanto in appresso:</p> <p>1) accrescere il livello dei controlli e la responsabilizzazione delle imprese sulle informazioni prodotte sulla base del nuovo regime di solvibilità, col fine ultimo di migliorarne la qualità;</p> <p>Sulla base dell'attuale quadro normativo Solvency II l'organo di amministrazione, quale gestore in via esclusiva dell'impresa stessa, è già pienamente ed in via esclusiva responsabile dell'informativa pubblica oltre che della tenuta del sistema dei controlli interni anche a livello di Gruppo.</p> <p>In questo contesto, l'introduzione di una tale disciplina non solo non apporterebbe alcun beneficio, in termini qualitativi, all'informativa al pubblico da rendersi da parte dell'emittente, stante i richiamati stringenti obblighi già posti a carico degli organi di amministrazione, ma, al contrario, produrrebbe soltanto costi aggiuntivi a carico delle imprese con un aggravio significativo di oneri per le strutture interne nel</p>	<p>Si veda la risoluzione al commento n. 1.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>dover fornire, al revisore, il supporto documentale necessario a portare a termine l'incarico di revisione stessa.</p> <p>2) permettere al mercato un più ragionevole affidamento sulla situazione rappresentata da tali informazioni, avendo presente anche le perplessità sollevate dagli operatori del settore sulla qualità e trasparenza delle prime relazioni pubblicate;</p> <p>Alla luce delle argomentazioni, seppure di sintesi, sopra esposte, risulta difficile poter condividere l'assunto che l'intervento della revisione esterna su tematiche come quelle in oggetto possa, in qualche modo, "...permettere al mercato un più ragionevole affidamento sulla situazione rappresentata da tali informazioni". Ciò come se l'informativa odierna, oggetto di esame e di approvazione da parte degli organi amministrativi delle singole imprese, risultasse, in qualche modo, perfezionabile, sotto il profilo del "ragionevole affidamento", per il tramite dell'intervento del revisore esterno.</p> <p>L'attuale quadro normativo, è doveroso ricordarlo, impone già oggi stringenti obblighi a carico degli organi di amministrazione anche in termini di qualità dell'informativa che non vengono meno né tantomeno mitigati a seguito dell'intervento del revisore esterno.</p> <p>Con ciò ne consegue che la qualità dell'informazione al pubblico in termini di "ragionevole affidamento" già oggi, come in seguito, a prescindere dall'intervento di terzi, deve essere, sotto il duplice profilo qualitativo/quantitativo, completa in ogni sua sfaccettatura pena la responsabilità, civile e penale, dei singoli consiglieri dell'impresa che, ricordiamo, nei principi generali dell'Ordinamento (art. 2380-bis del Codice Civile) sono responsabili in via esclusiva della gestione della stessa.</p> <p>In questo quadro, non ci appare condivisibile la proposta in quanto riteniamo già adeguato, e pienamente conforme a legge, anche sotto il profilo della qualità dell'informazione, quanto già oggi viene predisposto, approvato dal Consiglio di Amministrazione e diffuso al mercato dalle imprese, sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell'organo amministrativo.</p> <p>3) limitare gli oneri a carico dei destinatari dell'atto a quelli effettivamente necessari per il perseguimento degli obiettivi di cui ai punti 1 e 2.</p> <p>- Contrariamente a quanto proposto, a nostro parere, le attività di revisione esterna porteranno un onere a carico dell'impresa di molto superiore a quanto sostenuto</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>per la revisione 2016 e 2017 (come proposta dalla lettera IVASS del 7 dicembre 2016), con addirittura una duplicazione dei costi nel 2018 rispetto a quelli sostenuti nel 2015 ante Solvency II. In assenza di una richiesta omogenea dei requisiti sull'attività di revisione esterna all'interno dell'EU/SPEE, riteniamo necessario inoltre richiamare la necessità di garantire un level playing field (si pensi che ad oggi Paesi quali, ad esempio, la Francia e la Germania non presentano né requisiti di audit su SCR e MCR né su SP e OF).</p> <p>3. Processo di analisi</p> <p>Con riferimento alle tre opzioni applicative il documento in consultazione recita che "A parere dell'Istituto, l'analisi di vantaggi e svantaggi connessi alle singole opzioni – sinteticamente riepilogati nella seguente tabella - confermano l'opportunità di estendere l'ambito di giudizio della revisione esterna ai requisiti patrimoniali di solvibilità, anche quando calcolati con i modelli interni."</p> <p>In relazione a questo specifico assunto si osserva quanto segue:</p> <p>a) non è chiaro quale sia il "criterio di base" seguito nella valutazione dei costi/benefici dell'introduzione delle proposte disposizioni a carico delle imprese di assicurazione;</p> <p>b) non sono chiari i principi ed il livello complessivo di "pervasività" delle procedure di revisione richieste a fronte dell'assunto che "Il rilascio di un giudizio di revisione su SCR appare ora possibile in quanto sono stati identificati principi chiari e condivisi, anche a livello europeo, su cui fondare detta attività di revisione. Inoltre, si è fatta chiarezza - nel confronto con l'associazione di categoria dei revisori - in merito al livello complessivo di profondità e di pervasività delle procedure di revisione da porre in essere per ottenere sufficienti elementi probativi su tale requisito". Tale affermazione risulta ancor meno intellegibile e, in quanto tale, non condivisibile, nelle ipotesi in cui le imprese abbiano adottato un Modello interno.</p> <p>Passando a trattare delle "Opzioni regolamentari oggetto di valutazione", come si è già avuto modo di evidenziare a Codesta Autorità, si è ritenuto inopportuno estendere l'ambito delle procedure di revisione anche al requisito patrimoniale di solvibilità. La ragione principale di quanto sopra, risiede oltre che negli aggravii economici di cui sarebbero destinatarie le imprese, anche nel fatto che:</p> <p>i) il documento EIOPA – BoS-15/154 richiama già la presenza di un</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>ambiente di controllo adeguato sia per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, sia per la sua pubblicazione (“.....auditors should take into account the rigorous system of authorisations, supervisory approvals and internal validations carried out in accordance with the Solvency II Directive, for example in relation to internal models approved to be used for the determination of capital requirements.”);</p> <p>ii in caso di utilizzo di un modello interno, come noto a Codesto Istituto, l’attività di analisi e di controllo sugli elementi caratterizzanti il Modello stesso è già svolta dalla funzione di Risk Management che, in compliance con le disposizioni di legge vigenti, in regime di autonomia ed indipendenza rispetto alle funzioni operative dell’impresa, esercita, tra l’altro, anche quell’attività che, secondo quanto proposto, andrebbe svolta anche dalla revisione esterna.</p> <p>Tale proposta, a nostro parere, creerebbe, di fatto, una duplicazione nelle attività di controllo non chiaramente spiegabile alla luce dei compiti e funzioni già oggi attribuiti al Risk Management in materia da Solvency II.</p> <p>iii. al fine di dotarsi di un ambiente di controllo interno in linea con i requisiti dettati dalla normativa Solvency II le imprese di assicurazioni hanno sostenuto costi particolarmente rilevanti. Tale sforzi economici ed organizzativi non sono stati, a nostro avviso, sufficientemente soppesati per valutare l’opportunità dell’intervento di una società di revisione esterna. In particolare la costituzione della funzione di validazione interna, sia nella funzione Risk Management che nella Funzione Attuariale, hanno richiesto di reperire nuove risorse con conoscenze tecniche non sempre facilmente reperibili sul mercato.</p>	
3	Ordine Nazionale Attuari	Osservazioni generali		<ul style="list-style-type: none"> • In riferimento a quanto riportato al punto 3.1 della Relazione di presentazione, si chiede di fornire maggiori dettagli, ai fini di una migliore interpretazione del dettato normativo, in merito ai “principi chiari e condivisi anche a livello europeo su cui fondare l’attività di revisione” nonché sul “livello complessivo di profondità e pervasività delle procedure di revisione” emerso dal confronto con l’associazione di categoria dei revisori. • Si richiede all’Istituto di favorire i presupposti affinché l’attività di revisione possa essere svolta in continuità durante tutto l’anno, con particolare 	<p>Si veda la risoluzione al commento n. 1.</p> <p>Si prende atto dell’osservazione</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>attenzione ad alcune specifiche attività come ad esempio verifiche su processi e metodologie, salvaguardando in ogni caso un congruo livello di verifica relativo ai risultati ottenuti alla data di bilancio.</p>	<p>che non comporta modifiche al testo. L'attività di revisione è improntata su procedure che presuppongono un'attività svolta in continuità nel corso dell'anno.</p>
4	UNIPOL GRUPPO SPA	Osservazioni generali		<p>Si ricorda preliminarmente che per il settore bancario Banca d'Italia non prevede alcun obbligo di revisione esterna sull'informativa al pubblico Pillar III né sul calcolo dei requisiti patrimoniali degli Istituti di credito.</p> <p>Si determina quindi una situazione di particolare sfavore per il settore assicurativo rispetto a quello bancario, che risulta ancora più rilevante nel caso di soggetti assicurativi che applicano il modello interno.</p> <p>Per quanto a nostra conoscenza solo alcuni Paesi europei hanno reso obbligatoria, per specifica richiesta del Regulator nazionale, l'attività di revisione completa sulla documentazione Solvency II, e fra questi non risultano i principali quali Germania e Francia.</p>	<p>Si prende atto dell'osservazione che non comporta modifiche al testo. Si ricorda che l'informativa prudenziale bancaria si basa sostanzialmente sul bilancio contabile certificato e non su un bilancio ricalcolato secondo logiche autonome.</p> <p>Si veda la risoluzione al commento n. 1.</p>
5	ANIA	Art. 4	1.c	<p>In coerenza con quanto sottolineato nelle osservazioni generali si propone di eliminare la lettera c del comma in oggetto.</p>	<p>Proposta non accolta. I requisiti patrimoniali</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					di solvibilità sono soggetti a revisione esterna secondo le nuove indicazioni di cui all'articolo 7 del Regolamento.
6	Ordine Nazionale Attuari	Art. 4	1.c	Non si riscontra alcun riferimento relativo alle revisione esterna nel caso dell'applicazione dei parametri specifici per il calcolo del SCR. Si richiede all'Istituto di menzionare all'interno del Regolamento le attività di revisione da effettuare nel caso di utilizzo da parte delle compagnie di Formula Standard con Undertaking Specific Parameters.	Il commento non richiede modifiche al testo , in quanto i parametri specifici sono implicitamente inclusi nel calcolo del SCR sulla base della <i>Standard formula</i> .
7	ANIA	Art. 4	2	Sulla base di quanto evidenziato nei commenti generali si propone di eliminare il comma.	Proposta non accolta. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono soggetti a revisione esterna secondo le nuove indicazioni di cui all'articolo 7 del Regolamento.
8	ANIA	Art 5	1a	Semberebbero essere out of scope i paragrafi A1 business e A5 Altre informazioni. Si auspica pertanto l'eliminazione di suddetta richiesta.	Proposta accolta.
9	ASSIREVI	Art 5	1a	Si propone di escludere le sezioni "A.1 Business" e "A.5 Altre informazioni" dal perimetro della revisione esterna. In base alla normativa di riferimento (articoli 293 e 359 degli Atti delegati e articolo 7 del Regolamento IVASS n.33), infatti: (i) la sezione A.1 contiene: • alcuni elementi identificativi dell'Impresa (ragione sociale, forma giuridica, titolari	Si veda la risoluzione al commento n. 8.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>di partecipazioni qualificate, Autorità di vigilanza di riferimento, revisore esterno);</p> <ul style="list-style-type: none"> • una descrizione della struttura giuridica e della struttura organizzativa e gestionale del gruppo; • le aree di attività sostanziali dell'impresa e le aree geografiche sostanziali in cui svolge l'attività; • la descrizione delle principali differenze tra l'area di consolidamento considerata ai fini del bilancio consolidato e l'area di consolidamento considerata ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo; <p>(ii) la sezione A.5 comprende ogni altra informazione rilevante sulle attività e sui risultati dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.</p> <p>In considerazione della natura delle informazioni incluse nelle sezioni A.1 e A.5, si ritiene che tali sezioni esulino dal subject matter del revisore e che, quindi, non sia tecnicamente possibile ricomprenderle nell'espressione del giudizio di conformità.</p> <p>In particolare, si noti che nella sezione A.1 le imprese ripropongono parte dell'informativa fornita in relazione sulla gestione (non soggetta ad <i>audit</i> ma solo al giudizio di coerenza e di conformità alle norme di legge) mentre la sezione A.5, peraltro utilizzata da pochissimi players, potrebbe accogliere qualsiasi informazione ritenuta rilevante dall'impresa e, quindi, anche non avente carattere finanziario. Queste sezioni appaiono invece idonee ad essere sottoposte all'attività di lettura critica già richiesta al revisore per le altre sezioni della Parte A.</p>	
10	UNIPOL GRUPPO SPA	Art 5	1a	<p>La previsione di sottoporre a revisione esterna l'informativa contenuta nelle sezioni "A.1 Business e A.5 Altre Informazioni" non appare raccordata con la previsione di assoggettare a revisione il corrispondente "QRT S.02.01.02 Stato Patrimoniale" citata nel medesimo comma.</p> <p>In particolare, si rileva che la maggior parte delle informazioni contenute nelle citate sezioni (es. Informazioni societarie, elenco società controllate e collegate, fatti significativi avvenuti nel corso dell'esercizio ecc..) sono già incluse in altri documenti contabili (es. bilancio consolidato e relativa relazione sulla gestione) già oggetto dell'esame da parte della società di revisione.</p> <p>Si propone quindi l'eliminazione delle sezione A.1 e A.5 dal perimetro di informativa oggetto di revisione esterna.</p>	Si veda la risoluzione al commento n. 8.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
11	ANIA	Art 5	1c	In coerenza con quanto sottolineato nelle osservazioni generali si propone di eliminare la lettera c del comma in oggetto.	Proposta non accolta. I requisiti patrimoniali di solvibilità a livello di gruppo sono soggetti a revisione esterna secondo le nuove indicazioni di cui all'articolo 7 del Regolamento.
12	ANIA	Art 5	2	Sulla base di quanto evidenziato nei commenti generali si propone di eliminare il comma.	La proposta non è chiara nella sua formulazione.
13	ANIA	Art 6	1	<p>Il riferimento all'assegnazione dell'incarico secondo le modalità previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 e al Regolamento (UE) n. 537/2014 comporta l'attribuzione di tali incarichi attraverso una delibera assembleare. Sempre secondo gli stessi riferimenti normativi l'incarico dovrebbe avere durata di 9 anni.</p> <p>Tale riferimento normativo sembra non essere coerente sia con la previsione delle precedenti disposizioni in materia contenute nella "lettera IVASS del 7 dicembre 2016", sia con la situazione di fatto delle imprese di assicurazioni che si trovano molto spesso a metà o quasi alla fine del mandato novennale con la propria società di revisione relativamente ai conti annuali d'esercizio e consolidati.</p> <p>Si propone quindi, alternativamente, che il mandato possa essere assegnato dall'organo amministrativo della società su base annuale facendo salvo anche i requisiti di professionalità ed indipendenza. Serve a tal fine appurare quali siano i requisiti di indipendenza richiesti al revisore o società di revisione, anche se diversa dal revisore legale della società, in quanto gli ambiti di applicazione sono significativamente diversi e pertanto riteniamo inadeguato un semplice riferimento a normative di indipendenza previste per incarichi di revisione legale di bilanci d'esercizio e consolidato.</p>	Proposta parzialmente accolta. L'articolo 6 è stato modificato per accogliere le seguenti proposte: -assegnazione dell'incarico da parte dell'organo amministrativo; -rinvio almeno alla disciplina contenuta nel "Code of Ethics for Professional Accountants" emanato dallo IESBA, nel caso di non coincidenza

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					<p>con il revisore contabile. Si veda in proposito quanto precisato nella relazione di accompagnamento al regolamento.</p> <p>Con riguardo alla durata, l'articolo è stato riformulato prevedendo la durata di 3 anni, rinnovabile per un massimo di due volte.</p> <p>Tale previsione ha il duplice obiettivo di ridurre le minacce all'indipendenza del revisore e di garantire flessibilità operativa.</p> <p>È stata introdotta la previsione che in caso di coincidenza tra i due incarichi di revisione esterna e contabile, la durata può essere ridotta per rendere possibile l'allineamento delle scadenze.</p> <p>Di seguito si fornisce un esempio di</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					<p>applicazione delle nuove disposizioni sulla durata. Nel caso di durata residua dell'incarico di revisione contabile di 2 anni, l'impresa può attribuire l'incarico della revisione esterna al revisore "contabile" già incaricato. A scadenza cesserà definitivamente l'incarico di revisione contabile secondo il relativo quadro regolamentare, ma potrà ancora proseguire l'incarico di revisione esterna per altri due mandati triennali.</p>
14	ASSIREVI	Art 6	1	<p>In virtù del richiamo attualmente contenuto nel comma in esame al D.Lgs. 39/2010 e al Regolamento UE 537/2014, anche il conferimento dell'incarico di revisione esterna sarebbe disciplinato secondo la normativa applicabile alla nomina del revisore legale dei bilanci di enti di interesse pubblico (EIP).</p> <p>Come noto, il procedimento di nomina del revisore legale previsto dall'art. 16 Regolamento UE 537/2014 risulta piuttosto articolato. In effetti, la delibera assembleare di nomina del revisore legale di EIP si fonda su una motivata raccomandazione del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile ("CCIRC") che "contiene quanto meno due possibili alternative di conferimento" ed "esprime una preferenza debitamente giustificata per una delle due". Tale</p>	<p>Si veda la risoluzione al commento n. 13.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>raccomandazione viene redatta dal CCIRC all'esito di una "procedura di selezione disposta dall'ente sottoposto a revisione", condotta in modo imparziale e trasparente. Il CCIRC, inoltre, è chiamato a "convalidare" la "relazione sulle conclusioni della procedura di selezione" predisposta dall'EIP.</p> <p>In alternativa all'impostazione attualmente prospettata nella bozza di regolamento, sempre tenendo in considerazione l'obiettivo di assicurare che il procedimento di selezione del revisore esterno sia adeguatamente presidiato ed avvenga in modo imparziale, si potrebbe prevedere che l'incarico di revisione esterna venga affidato al revisore legale o ad altro soggetto con delibera del consiglio di amministrazione della società, su proposta motivata dell'organo di controllo. In questo modo, l'organo di controllo potrebbe giungere alla formulazione della propria proposta motivata senza risultare necessariamente vincolato alla più articolata procedura prevista dal Regolamento UE 537/2014.</p> <p>Per quanto attiene ai temi di indipendenza, si ritiene che la disciplina applicabile nello svolgimento della revisione esterna sia quella contenuta nel "Code of Ethics for Professional Accountants" emanato dallo IESBA, che rappresenta a livello internazionale lo standard professionale di riferimento in caso di svolgimento di incarichi di assurance e garantisce un adeguato livello di tutela rispetto ad eventuali minacce all'indipendenza del soggetto incaricato della revisione esterna.</p> <p>Ovviamente, nel caso in cui la revisione esterna sia affidata al revisore legale, quest'ultimo sarà comunque tenuto a rispettare anche la disciplina in tema di indipendenza prevista dal D. Lgs. 39/2010 e dal Regolamento UE 537/2014, che, come noto, impone, per lo svolgimento dell'audit, limiti ed obblighi specifici, anche più ampi rispetto a quelli previsti dal Code of Ethics.</p> <p>L'impostazione sopra proposta volta all'applicazione del Code of Ethics è stata del resto seguita anche da Consob nel Regolamento recentemente emanato con Delibera n. 20267, in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. La Commissione, infatti, ha individuato nel Code of Ethics lo standard professionale di riferimento per lo svolgimento dell'attività di assurance richiesta</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				sulle non financial information.	
15	ANIA	Art 6	2a	Si propone di sostituire “gli elementi” con “i modelli” in quanto più coerente con quanto menzionato con gli articoli richiamati.	Proposta non accolta. Si preferisce mantenere nell’articolo 6, comma 2, lettera a) (ora articolo 7, comma 1, lettera a) il più ampio riferimento agli “elementi”, e non limitarsi solo agli aspetti quantitativi.
16	ANIA	Art 6	2c	Dal momento che tale comma implicherebbe un ampliamento del perimetro previsto per la revisione, con un aggravio notevole di costi, si auspica che tale passaggio venga eliminato dallo schema di Regolamento oggetto della consultazione.	Proposta accolta.
17	ANIA	Art 6	3	Si fa presente che il richiamo a ISA 800 e ISA 805 comporta il full audit del Solvency Capital Requirement: dal controllo Data Quality degli input, al reperforming della formula, alla coerenza degli output. Questa modalità di controllo è la più invasiva in termini di costi del revisore e di tempo assorbito alle strutture nel processo di chiusura dei dati annual.	Si prende atto dell’osservazione. Per la risoluzione si rinvia alla nuova formulazione dell’articolo 6, comma 3 (ora articolo 7, comma 2).
18	ASSIREVI	Art 6	3	Come correttamente previsto nella bozza di regolamento, gli standard di riferimento per lo svolgimento della revisione esterna sono attualmente rappresentati dai principi di revisione internazionali ISA 800 e ISA 805. Tali principi non sono stati ad oggi oggetto di endorsement ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Per chiarezza ed anche in vista di un futuro recepimento nell’ordinamento italiano degli standard sopra richiamati, sarebbe opportuno precisare nel Regolamento che il rinvio agli ISA 800 e ISA 805 è valido ove non disponibili corrispondenti principi a	Osservazione superata. Il nuovo testo regolamentare non include il riferimento a a specifici <i>standard</i> di revisione.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				livello nazionale.	
19	UNIPOL GRUPPO SPA	Art 9	1	La relazione aggiuntiva da fornire all'Organo amministrativo, di controllo e all'IVASS appare un ulteriore aggravio di attività e quindi di costo (la società di revisione ha quantificato il costo di tale relazione in circa 40.000€) senza apportare benefici apparenti in termini di miglioramento dell'informativa. Anziché prevedere quindi una ulteriore relazione ad hoc, si suggerisce, eventualmente, di implementare il contenuto della già presente relazione della revisione esterna, in particolare inserendo nel punto f) dell'allegato 1 quanto richiesto al punto b) dell'art. 9 co. 1.	Osservazione superata. Per la risoluzione si rinvia alla nuova formulazione dell'articolo 9 (ora, articolo 12) che prevede una comunicazione all'organo di controllo e all'IVASS nei casi ivi indicati.
20	ASSIREVI	Art 10	1 e 2	I due commi si caratterizzano per una formulazione differente rispetto a fattispecie che appaiono simili (autorizzazioni, deroghe e altre decisioni dell'IVASS). Inoltre, il riferimento al modello interno e agli USP appare nel secondo comma abbastanza sfumato. Si propone quindi di uniformare il testo dei due commi, laddove l'obiettivo degli stessi sia il medesimo, o viceversa chiarirne la portata, inclusa la differenza tra le locuzioni "decisioni" e "determinazioni", nonché di esplicitare in modo più diretto il riferimento al modello interno e agli USP nel secondo comma.	Proposta accolta. Per la risoluzione si rinvia alla nuova formulazione dell'articolo 10 (ora, articolo 13).
21	ASSIREVI	11		La portata dell'articolo non appare completamente chiara. In particolare, non si comprende la portata delle verifiche di conformità da svolgere. In particolare, per quanto attiene alle informazioni relative a enti creditizi, imprese di investimento, enti finanziari, gestori di fondi di investimento alternativi e società di gestione di OICVM, si ricorda che esse sono calcolate conformemente alle pertinenti norme settoriali. Tenendo in considerazione che: i) tali informazioni sono distintamente indicate all'interno dei QRT e della relativa informativa e che ii) il framework normativo di tali settori non richiede lo svolgimento di alcuna attività di revisione, si propone di limitare le attività richieste al revisore di Gruppo alla verifica che tali informazioni siano stati incluse nei dati di gruppo al valore determinato ai sensi delle pertinenti	Proposta accolta. Per la risoluzione si rinvia alla nuova formulazione dell'articolo 11 (ora articolo 14).

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				norme settoriali, così come approvati dal competente organo della partecipata. Considerazioni simili possono essere formulate anche in caso di utilizzo, ai fini dei dati di Gruppo, dei dati predisposti ai fini regolamentari locali per i Paesi inclusi nel regime di equivalenza.	
22	ANIA	13		Si sottolinea il fatto che, in linea con quanto evidenziato nelle Osservazioni, la data proposta risulta coerente con quanto disposto nella opzione n. 1. Le ipotesi previste nelle opzioni 2 e 3 invece, richiedendo un'attività di assessment preliminare delle società di revisione, implicano una tempistica non conforme con quella proposta.	Osservazione superata. Si veda l'articolo 7 del Regolamento e la nuova formulazione dell'articolo 13, ora articolo 16.
23	ASSIREVI	13		Qualora la proposta di modifica dell'articolo 6, comma 1, non dovesse essere accolta, si segnala l'opportunità di prevedere nel Regolamento che, in sede di prima applicazione della norma in esame, l'incarico di revisione esterna venga conferito al revisore legale o ad un differente soggetto dal consiglio di amministrazione della società, sentito l'organo di controllo; tutto ciò anche al fine di non rendere necessaria la convocazione di assemblee chiamate unicamente al conferimento dell'incarico di revisione esterna.	Osservazione superata. Si veda la risoluzione al commento n. 13.
24	ANIA	Relazione di presentazione	Sezione 3.1. Opzioni regolamentari oggetto di valutazione	Con riferimento alla Colonna degli "svantaggi" dell'opzione "2) Stato Patrimoniale (SP), Fondi propri (OF) e Requisiti patrimoniali di solvibilità (MCR e SCR), laddove l'SCR è calcolato sulla base della sola standard formula", descritti nella tabella della sezione 3.1. della Relazione di presentazione dello Schema di Regolamento, si chiede conferma che per verifiche " <i>data quality</i> " si intenda quanto già indicato al punto 13, sezione A, della Lettera al Mercato del 7 dicembre 2016.	Si conferma la correttezza dell'interpretazione.
25	ANIA	Allegato 1	Lettera d)	Si propone di sostituire "del SFCR" con "dei modelli oggetto di revisione".	Proposta parzialmente

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					<p>accolta. Il testo è stato modificato tenendo parzialmente conto del suggerimento.</p>
26	ANIA	Allegato 1	Letter f)	Si propone di riformulare la lettera come segue: "eventuali rilievi riscontrati nei modelli oggetto di revisione".	<p>Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 15.</p>